

Regione Puglia

Legge regionale 1 aprile 2003, n. 6.

“Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi”.
(Pubblicata nel B.U.R. dell’8 aprile 2003, n.38)

Art. 1 - Finalità

1. Per consentire l’accesso e l’agibilità da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, in tutti gli alloggi di edilizia residenziale privata si devono adottare interventi che prevedono l’eliminazione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n.13; decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.503).

Art. 2 - Definizione di barriera architettonica

1. Ai fini della presente legge, per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l’uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

Art. 3 - Obiettivi e soggetti beneficiari

1. Obiettivo della presente legge è l’adeguamento dell’ambiente costruito, al fine di garantire l’assenza di limiti all’esercizio dell’attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee e, in particolare, la disciplina dei parcheggi e dei posti auto da riservare a cittadini con gravi difficoltà motorie (D.M. Lavori pubblici 236/89, articolo 4.2.3).

Art. 4 - Ambiti di intervento

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti i condomini degli edifici di uso abitativo privato.

Art. 5 - Disciplina dei parcheggi

1. Nelle strutture esterne, come viali, spazi e cortili, aree di parcheggio, connesse agli edifici devono essere previsti, nella misura di uno ogni dieci, posti auto di larghezza non inferiore a metri 3 e centimetri 20 e riservati ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in prossimità di una rampa d’accesso per disabili all’edificio.

2. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura (capo IV, articolo 8.2.3, D.M. lavori pubblici 236/89)

Art. 6 - Specifiche funzionali e dimensionali

1. I parcheggi per disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime:

- a) l'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo deve essere affiancata da uno spazio zebrato con larghezza minima tale da consentire la rotazione di una carrozzina e comunque non inferiore a metri 1 e centimetri 30;
 - b) lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, deve essere sempre raccordato ai percorsi pedonali;
 - c) le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali;
 - d) la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con segnalazioni su pavimentazione e su palo.
2. Le dimensioni di un'area di parcheggio idonea a un autoveicolo che viene usato o che trasporta un disabile devono essere le seguenti:
- a) larghezza minima: metri 3 e centimetri 20;
 - b) lunghezza minima: metri 5.
3. Eventuali dislivelli tra zona parcheggio e percorsi pedonali devono essere superati con scivoli aventi pendenza non superiore all'8 per cento per un dislivello compreso tra centimetri 2,5 e centimetri 15.
4. Le specifiche funzionali e dimensionali di cui ai precedenti commi sono riportate, in forma scrittografica, nell'allegato alla presente legge.